

101.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 6 – Articolo 5)	14
Missioni vevoli nella seduta del 20 febbraio 2002	3	(Sezione 7 – Articolo 6)	14
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 8 – Articolo 20 ed emendamento) .	15
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	6	(Sezione 9 – Articolo 21)	15
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 10 – Articolo 22)	16
Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 1533-B	7	(Sezione 11 – Articolo 29 ed emendamento) .	16
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	7	(Sezione 12 – Articolo 30)	19
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	7	(Sezione 13 – Articolo 32)	20
(Sezione 3 – Articolo 1 ed annessi allegati A e B)	8	(Sezione 14 – Articolo 36 ed emendamento) .	20
(Sezione 4 – Articolo 2)	12	(Sezione 15 – Articolo 37)	21
(Sezione 5 – Articolo 4)	14	(Sezione 16 – Articolo 38)	21
		(Sezione 17 – Articolo 39)	21
		(Sezione 18 – Articolo 40 ed emendamenti) ..	22
		(Sezione 19 – Articolo 41)	23
		(Sezione 20 – Articolo 42)	24
		(Sezione 21 – Articolo 43 ed emendamento) .	24
		(Sezione 22 – Articolo 44)	25
		(Sezione 23 – Articolo 45)	25
		(Sezione 24 – Articolo 46)	25

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 25 — Articolo 47)	25	(Sezione 2 — Articolo 2)	43
(Sezione 26 — Articolo 48)	26	(Sezione 3 — Articolo 3)	43
(Sezione 27 — Articolo 49)	26		
(Sezione 28 — Articolo 50)	27	Disegno di legge S. 670 (approvato dal Senato) n. 2048	44
(Sezione 29 — Articolo 51)	27	(Sezione 1 — Articolo 1)	44
(Sezione 30 — Articolo 52)	28	(Sezione 2 — Articolo 2)	44
(Sezione 31 — Articolo 53)	29	(Sezione 3 — Articolo 3)	44
(Sezione 32 — Articolo 54)	29		
(Sezione 33 — Articolo 55)	30	Disegno di legge S. 671 (approvato dal Senato) n. 2049	45
(Sezione 34 — Articolo 56)	32	(Sezione 1 — Articolo 1)	45
(Sezione 35 — Ordini del giorno)	32	(Sezione 2 — Articolo 2)	45
		(Sezione 3 — Articolo 3)	45
Proposta di legge S. 364 (approvata dal Senato) n. 2044	39	(Sezione 4 — Ordini del giorno)	45
(Sezione 1 — Articolo 1)	39		
(Sezione 2 — Articolo 2)	39	Disegno di legge S. 726 (approvato dal Senato) n. 2051	48
(Sezione 3 — Articolo 3)	39	(Sezione 1 — Articolo 1)	48
		(Sezione 2 — Articolo 2)	48
Disegno di legge S. 667 (approvato dal Senato) n. 2045	40	(Sezione 3 — Articolo 3)	48
(Sezione 1 — Articolo 1)	40		
(Sezione 2 — Articolo 2)	40	Interrogazioni a risposta immediata	49
(Sezione 3 — Articolo 3)	40	(Sezione 1 — Norme fiscali concernenti le operazioni di locazione finanziaria di attività industriali)	49
		(Sezione 2 — Prelazione a favore dei conduttori per l'acquisto di immobili pubblici soggetti a dismissione)	50
Disegno di legge S. 668 (approvato dal Senato) n. 2046	41	(Sezione 3 — Rilancio del settore automobilistico e degli altri settori industriali di importanza strategica)	50
(Sezione 1 — Articolo 1)	41	(Sezione 4 — Rilancio del settore automobilistico e tutela dei livelli occupazionali) ..	51
(Sezione 2 — Articolo 2)	41	(Sezione 5 — Iniziative per la soluzione del conflitto tra Israeliani e Palestinesi)	51
(Sezione 3 — Articolo 3)	41	(Sezione 6 — Interventi volti a potenziare il livello di sicurezza del trasporto aereo) .	52
		(Sezione 7 — Salvaguardia dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)	52
Disegno di legge S. 669 (approvato dal Senato) n. 2047	42		
(Sezione 1 — Articolo 1)	42		
(Sezione 2 — Articolo 2)	42		
(Sezione 3 — Articolo 3)	42		
Disegno di legge S. 725 (approvato dal Senato) n. 2050	43		
(Sezione 1 — Articolo 1)	43		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 febbraio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bono, Bonaiuti, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Gasparrini, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grignaffini, Kessler, La Malfa, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Naro, Pacini, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Rizzi, Rositani, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annuncio di proposte di legge.

In data 19 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANEDDA ed altri: « Modifiche al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 » (2367);

RICCIO: « Disposizioni per favorire la trasparenza nel conferimento di incarichi per consulenze da parte di enti pubblici o di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica » (2368);

CALZOLAIO: « Istituzione dell'Ente Parco culturale leopoldiano e concessione

di un contributo annuo per il triennio 2002-2004 agli studi leopoldiani » (2369);

MASSIDDA: « Disciplina delle case da gioco » (2370);

BALLAMAN: « Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, recante norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra » (2371).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge SPINI ed altri: « Legge quadro sulla protezione dell'ambiente » (252) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carli.

La proposta di legge ANTONIO RUSSO ed altri: « Modifica all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, in materia di porto d'armi senza licenza » (1470) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Villani Miglietta e Amato.

La proposta di legge DI TEODORO ed altri: « Modifiche all'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di federalismo fiscale » (1928) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Azzolini, Antonio Barbieri, Borriello, Brusco, Campa, Carlucci, D'Agrò, Dell'Anna, Fallica, Giuseppe Gianni, Lo Presti, Lucchese, Filippo Mancuso, Maninetti, Marras, Milanese, Osvaldo Napoli, Paniz, Pezzella, Santori, Stucchi, Taborelli, Tarantino, Zaccchera e Zama.

La proposta di legge JANNONE: « Istituzione di una fascia distintiva per i parlamentari » (1962) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Acquarone,

Amato, Angioni, Annunziata, Arrighi, Baiamonte, Blasi, Bornacin, Burani Proccaccini, Campa, Cardello, Carlucci, Castellani, Cesaro, Cola, Colasio, Collavini, Giulio Conti, Crosetto, Diana, Di Luca, Di Teodoro, Duilio, Falanga, Fioroni, Fontana, Fratta Pasini, Daniele Galli, Gallo, Galvagno, Gironda Veraldi, Iannuccilli, Landi di Chiavenna, Leccisi, Lisi, Santino Adamo Loddo, Lucchese, Lusetti, Maggi, Mancini, Marini, Masini, Massidda, Mauro, Mazzocchi, Mazzuca Poggiolini, Menia, Mereu, Milanato, Milanese, Misuraca, Mondello, Moretti, Onnis, Paniz, Luigi Pepe, Mario Pepe, Perrotta, Petrella, Pezzella, Porcu, Ramponi, Realacci, Reduzzi, Ricciuti, Romele, Rositani, Ruggeri, Antonio Russo, Saglia, Sandi, Santori, Santulli, Sanza, Scaltritti, Scherini, Serena, Tarantino, Testoni, Giacomo Ventura, Verro, Zacchera, Zanetta e Zorzato.

La proposta di legge ASCIERTO: « Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto » (2011) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gigli.

La proposta di legge RUZZANTE ed altri: « Istituzione del coordinamento nazionale informagiovani presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei coordinamenti regionali informagiovani » (2089) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Filippeschi.

La proposta di legge VIANELLO ed altri: « Istituzione di un Comitato per la valutazione dell'impatto di un complesso di fonti inquinanti nonché della costruzione di infrastrutture energetiche nell'area nord del mare Adriatico » (2341) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gambini.

Trasmissione dal Senato.

In data 19 febbraio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 962. — « Aumento del contributo ordinario all'Associazione culturale "Villa Vigoni", con sede in Menaggio » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2366).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SORO ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (1957) *Parere della Commissione XIV*;

GIANCARLO GIORGETTI: « Modifica all'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di fusione e istituzione di comuni » (2249) *Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

II Commissione (Giustizia):

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifiche all'articolo 501 del codice penale e agli articoli 180 e 181 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di sanzioni per reati recanti turbative ai mercati finanziari » (1771) *Parere delle Commissioni I, VI e X*;

SERENA: « Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita dei medicinali » (2053) *Parere delle Commissioni I, XII e XIV*;

CIRIELLI ed altri: « Modifiche al codice penale è alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle

circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato » (2055) *Parere delle Commissioni I e XII.*

IV Commissione (Difesa):

ALBERTO GIORGETTI: « Nuove norme sull'ordinamento del corpo militare della Croce rossa italiana » (1568) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

MOLINARI: « Disposizioni per l'elevazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio di talune cariche di vertice delle Forze armate » (1901) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale.*

V Commissione (Bilancio):

BOVA: « Disposizioni in materia di emissione di prestiti obbligazionari per il finanziamento di investimenti degli enti locali nel settore turistico e ambientale » (1745) *Parere delle Commissioni I, VI, VII, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

BENVENUTO ed altri: « Riforma delle società fiduciarie » (1945) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e X.*

VII Commissione (Cultura):

LANDOLFI: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 » (1734) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

TRANTINO: « Istituzione della festa nazionale degli alberi » (1765) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIII;*

CALZOLAIO ed altri: « Misure di sostegno in favore di attività musicali e dell'Associazione Arena Sferisterio di Macerata » (2065) *Parere delle Commissioni I e V.*

X Commissione (Attività produttive):

PAROLI: « Istituzione di una casa da gioco stagionale nei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera » (2127) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

FIORI: « Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzione psicologica » (2040) *Parere delle Commissioni I, II e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

DEIANA ed altri: « Istituzione presso il Ministero della salute di una commissione di studio sulle biotecnologie della riproduzione » (2162) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

SERENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività dei consorzi di bonifica » (1968) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

SODA e CALDAROLA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti » (2354) *Parere della VIII Commissione.*

**Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 18 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, la richiesta di parere parlamentare sul documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione della misura di privatizzazione dell'Istituto italiano per la storia della musica **(84)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 marzo 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 2001 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1533-B)

(A.C. 1537 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1533 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), dispone che alla copertura degli oneri e delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

rilevato, altresì, che l'articolo 29, comma 2, e l'articolo 54, comma 1, del provvedimento prevedono un'analogha forma di copertura come mezzo di impu-

tazione diretta di oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni di spesa contenute nel disegno di legge;

ritenuto per altro che la modalità di copertura prevista dalle citate disposizioni presenta profili problematici dal punto di vista della sua conformità alla vigente normativa contabile, non essendo in particolare riconducibile ad alcuna delle fattispecie disciplinate dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978;

rilevata, pertanto, la necessità di procedere ad un ripensamento delle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria, al fine di uniformarne l'assetto al dettato della legislazione vigente in materia di copertura dei provvedimenti legislativi di spesa;

considerato tuttavia che un ritardo nell'approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2001 potrebbe esporre l'Italia al rischio di censure da parte delle istituzioni dell'Unione europea ovvero all'instaurarsi di procedure di infrazione;

preso altresì atto delle dichiarazioni con le quali il rappresentante del Governo intervenuto nella seduta odierna si è impegnato ad inserire nel disegno di legge comunitaria per l'anno 2002, quale primo intervento ai fini del progressivo adeguamento delle modalità di copertura degli oneri in questione alla vigente disciplina contabile, un'apposita disposizione che preveda l'istituzione, nell'ambito del

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di un apposito accantonamento annuale destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie;

PARERE FAVOREVOLE,

intendendosi conseguentemente revocate le condizioni formulate nella relazione approvata sul testo del provvedimento nella seduta del 5 febbraio 2002.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti ricompresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1533-B — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO ED ANNESSI ALLEGATI A E B

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del

Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-bis — Farmacovigilanza — della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis — Farmacovigilanza — della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consi-

glio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.

2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.

2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei

prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consulta-

zione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concer-

nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« direttiva sul commercio elettronico »).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del

Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

(A.C. 1533-B – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

*(Principi e criteri direttivi generali
della delega legislativa).*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed

in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare

al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adegua-

tezza e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

(A.C. 1533-B — Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

(A.C. 1533-B — Sezione 6)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le

norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

(A.C. 1533-B — Sezione 7)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

*(Modifiche alla legge
9 marzo 1989, n. 86).*

1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché », sono inserite le seguenti: « alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro »;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione

di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia; »;

(A.C. 1533-B – Sezione 8)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 20.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori).

1. Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, di recepimento della direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, concernente le attrezzature di lavoro, è differito al 5 dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimerlo.

20. 1. Paola Mariani, Ottone, Crisci, Magnolfi, Bova, Bellini.

(A.C. 1533-B – Sezione 9)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 21.

(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'articolo 2.

2. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è sostituito dal seguente:

« 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro ».

3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola: « lavoro », la parola: « può » è sostituita dalla seguente: « deve ».

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

(A.C. 1533-B – Sezione 10)**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 22.**

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile).

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) recezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;

b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva.

3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, potrà apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro straordinario, nonché alle singole discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

(A.C. 1533-B – Sezione 11)**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 29.**

(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;

b) definire la nozione di discriminazione come « diretta » quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come « indiretta » quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; nell'ambito delle predette definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano considerate come discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, così pregiudicando oggettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti;

c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

d) prevedere l'applicazione del principio della parità di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:

1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione, nonché gli avanzamenti di carriera;

2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;

6) assistenza sanitaria;

7) prestazioni sociali;

8) istruzione;

9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio;

e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando

non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni;

f) prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva rappresentatività delle associazioni di cui alla lettera e);

g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione; tale onere non è previsto per i procedimenti penali;

h) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento;

i) prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:

1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;

2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria;

3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di

azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;

5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;

6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parità di trattamento e sull'operatività dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonché di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta nell'anno precedente;

7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

l) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i) possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonché di esperti e di consulenti.

2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari.

Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: l'istituzione fino a: che svolga con le seguenti: l'affidamento alla Commissione per le politiche di integrazione, prevista dall'articolo 46 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dei compiti di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, con il compito di svolgere.

29. 1. Paola Mariani, Ottone, Crisci, Bova, Magnolfi, Bellini.

(A.C. 1533-B - Sezione 12)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 30.

(Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attua-

zione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti:

a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;

b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti;

c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva;

d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nell'Unione europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;

e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva senza peraltro trascurare l'esigenza

generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore;

f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;

g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.

(A.C. 1533-B – Sezione 13)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 32.

(Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità; prevedere altresì per le navi delle Forze di polizia ad ordinamento

civile che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi delle predette Forze di polizia si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità.

(A.C. 1533-B – Sezione 14)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 36.

(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari).

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è soppresso.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 36.

(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari).

Sopprimerlo.

36. 1. Paola Mariani, Bova, Ottone, Magnolfi, Crisci, Bellini.

(A.C. 1533-B – Sezione 15)**ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 37.**

(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CE in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare).

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – (Tariffe) – 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o dell'importatore, secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti ».

(A.C. 1533-B – Sezione 16)**ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 38.**

(Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in materia di organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo).

1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

« 4. La zona di operatività al fine di consentire la libera organizzazione dei

produttori è individuata nell'intero territorio nazionale ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

(A.C. 1533-B – Sezione 17)**ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 39.**

(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti).

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e solo nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanità, che può stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte » sono sostituite dalle seguenti: « e solo nell'ambito di programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro inizio al Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il parere vincolante del Comitato etico, acquisito secondo quanto disposto dalle norme vigenti »;

b) il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è soppresso il secondo periodo.

3. All'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del primo capoverso del punto 2 è soppresso;

b) il punto 3 è sostituito dal seguente: « 3. - *Autorizzazione.* — Prima di avviare un programma di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere vincolante del Comitato etico, che terrà conto, nella valutazione, dei principi della pubblicazione 62 dell'ICRP (*International Commission on Radiological Protection*) nonché delle indicazioni della Commissione europea « *Radiation Protection 99 – Guidance on medical exposure in medical and biomedical research* ». Il piano della ricerca, con allegato il parere favorevole del predetto Comitato etico, deve essere notificato al Ministero della salute almeno trenta giorni prima dell'inizio della ricerca »;

c) il secondo periodo del primo capoverso del punto 7 è soppresso.

(A.C. 1533-B – Sezione 18)

**ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 40.

(Modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia di etichettatura dei medicinali per uso umano).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. – (*Bollini farmaceutici*). –
1. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del

decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. È istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo consumatore finale; le aziende sanitarie locali sono tenute ad archiviare e trasmettere il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuna confezione farmaceutica avviata allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali immesse in commercio dovranno essere dotate di bollini conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal quarto pe-

riodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro ».

2. Il comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2002 e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 40.

(Modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia di etichettatura dei medicinali per uso umano).

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, quinto periodo, premettere le parole: A decorrere dalla effettiva attivazione della banca dati,

40. 1. Massidda.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sostituire il sesto periodo con il seguente: Le confezioni di medicinali non conformi alle prescrizioni del Ministro della salute di cui al presente comma, prodotte anteriormente al sesto mese successivo alla data della sua pubblicazione, possono essere commercializzate dalle industrie farma-

ceutiche, dai distributori e dalle farmacie per il periodo di validità di ciascuna confezione.

40. 2. Massidda.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali modifiche ai requisiti tecnici della numerazione progressiva delle confezioni dei medicinali, che si dovessero rendere necessarie per adeguamenti all'evoluzione tecnologica del settore o per semplificazioni procedurali, sono adottate attraverso l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, con il quale sono definiti tempi, ambiti e modalità di un'eventuale loro sperimentazione nel territorio.

40. 3. Massidda.

(A.C. 1533-B – Sezione 19)

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 41.

(Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;

b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.

(A.C. 1533-B – Sezione 20)**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 42.**

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

2. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 2, ad eccezione del comma 1, lettera *d*), del medesimo articolo 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovrà provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato all'articolo 2, comma 1, lettera *d*).

(A.C. 1533-B – Sezione 21)**ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 43.**

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità

di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricità da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese;

b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera *a)* siano conseguiti mediante produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano;

c) assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i principi di mercato dell'elettricità e basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;

d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;

e) includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile;

f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

43. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(A.C. 1533-B – Sezione 22)

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 44.

(Installazione di generatori di calore).

1. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, è soppresso.

(A.C. 1533-B – Sezione 23)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 45.

(Modifica al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali).

1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,

le parole: « di emanazione del presente decreto o successivamente » sono sostituite dalle seguenti: « del 1° luglio 1998 o successivamente ».

(A.C. 1533-B – Sezione 24)

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 46.

(Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge ».

(A.C. 1533-B – Sezione 25)

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 47.

(Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice della navigazione concernenti le licenze di volo).

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:

« Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non è richiesto il possesso di un titolo di studio ».

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 51 sono abrogate;

b) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 52 sono abrogate;

c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 è abrogata;

d) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 è abrogata;

e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 è abrogata;

f) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 58 è abrogata;

g) all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole: « e del diploma di scuola media superiore » sono soppresse;

h) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 è abrogata.

(A.C. 1533-B – Sezione 26)

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 48.

(Modifica all'articolo 788 del codice della navigazione).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della navigazione è inserito il seguente:

« I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da operatori di altro Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti sul territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli stessi dovranno essere preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza nell'espletamento del servizio ».

(A.C. 1533-B – Sezione 27)

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 49.

(Attuazione della direttiva 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli).

1. L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un centro di informazioni avente la finalità di consentire alle persone lese di chiedere un indennizzo;

b) riconoscere alla concessionaria di servizi assicurativi pubblici, CONSAP spa, la funzione di organismo di indennizzo incaricato di risarcire le persone lese;

c) attribuire al risarcimento ad opera dell'organismo di indennizzo il carattere di sussidiarietà;

d) prevedere che la comunicazione del nome e dell'indirizzo del mandatario sia una condizione da aggiungere a quelle

già previste per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

e) prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato un rappresentante, ai sensi dell'articolo 12-bis, paragrafo 4, della citata direttiva 88/357/CEE, il mandatario assuma la funzione attribuita a tale rappresentante.

(A.C. 1533-B – Sezione 28)

**ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 50.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni

necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

(A.C. 1533-B – Sezione 29)

**ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 51.

(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – *(Principi generali sulle trasmissioni transfrontaliere).* — 1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al

rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano.

2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare.

5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* ».

(A.C. 1533-B – Sezione 30)

**ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 52.

(Disposizioni in materia di televendita).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (*Televendita*). — 1. È vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e

deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose ».

(A.C. 1533-B - Sezione 31)

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 53.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito ».

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116, è abrogato.

(A.C. 1533-B - Sezione 32)

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 54.

(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2000-2006).

1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a destinare, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, un importo non superiore a 5.164.569 euro annui, per l'attivazione ed il potenziamento del sistema di monitoraggio, di pagamento e di controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché per lo studio di particolari problematiche connesse con il finanziamento del bilancio comunitario, anche attraverso collaborazioni esterne, fatte salve le competenze delle amministrazioni interessate in relazione ai loro interventi.

2. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma scuola 2000-2006 - obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui al comma 1 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2000-2001. Per le annualità successive, il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

3. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 2, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987.

(A.C. 1533-B – Sezione 33)**ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 55.***(Istituti di moneta elettronica).*

1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di moneta elettronica, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *h-bis*) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

h-ter) "moneta elettronica": un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente »;

b) all'articolo 11, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica »;

c) dopo il Titolo V è inserito il seguente:

« Titolo *V-bis*. Istituti di moneta elettronica.

ART. 114-bis. – (*Emissione di moneta elettronica*). – 1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti

possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresì attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi di pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma.

2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.

3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalità indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.

ART. 114-ter. – (*Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera*). – 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresì i commi 2, *2-bis* e 3 dell'articolo 14.

2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;

b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si appli-

cano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.

ART. 114-*quater*. — (*Vigilanza*). — 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.

2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera *b*). La Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.

3. La Banca d'Italia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito.

ART. 114-*quinquies*. — (*Deroghe*). — 1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria;

b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata

in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controlante;

c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto.

2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.

3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento »;

d) all'articolo 96-*bis*, comma 4, lettera *g*), dopo le parole: « gruppo bancario; » sono aggiunte le seguenti: « degli istituti di moneta elettronica »;

e) dopo l'articolo 131 è inserito il seguente:

« ART. 131-*bis*. — (*Abusiva emissione di moneta elettronica*). — 1. Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-*bis*, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro »;

f) l'articolo 132-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 132-*bis*. — (*Denuncia al pubblico ministero*). — 1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica o attività

finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'Ufficio italiano cambi (UIC) possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile »;

g) all'articolo 133:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Abuso di denominazione)* »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche »;

3) al comma 2, le parole: « nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei commi 1 e 1-bis » e dopo la parola: « banche » sono aggiunte le seguenti: « e dagli istituti di moneta elettronica »;

h) all'articolo 144, comma 1, dopo le parole: « 109, commi 2 e 3, » è inserita la seguente: « 114-*quater*, ».

(A.C. 1533-B – Sezione 34)

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 56.

(Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite).

1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di moneta elettronica:

a) all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-bis*) istituti di moneta elettronica »;

b) all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, la parola: « *m* » è sostituita dalla seguente: « *m-bis* »;

c) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo le parole: « gli enti creditizi », sono inserite le seguenti: « gli istituti di moneta elettronica, ».

(A.C. 1533-B – Sezione 35)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1533-B, recante la legge comunitaria 2001,

premesso che:

il Senato ha introdotto, all'articolo 40, nuove disposizioni in materia di etichettatura delle confezioni di specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale;

tali disposizioni, correttamente, prevedono l'istituzione di una banca dati centrale, alla quale gli operatori del settore dovranno trasmettere tutti i dati relativi alle transazioni riguardanti le confezioni di medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale trattate, quale strumento necessario per garantire un effettivo controllo sui suddetti medicinali e ridurre il rischio di furti e altre irregolarità;

la formulazione approvata dal Senato richiede alcune precisazioni finalizzate a fare in modo che l'enorme sforzo organizzativo ed economico promosso dal Ministero della salute e, soprattutto, dagli operatori produca i risultati auspicati in termini di trasparenza dell'intero percorso del farmaco, dalla produzione all'utilizzo ovvero alla distruzione dei farmaci scaduti, evitando di determinare soluzioni di continuità nell'assistenza farmaceutica, a seguito del passaggio al nuovo sistema, nonché di costringere gli operatori del settore a distruggere gli enormi quantitativi di confezioni di medicinali presenti nel ciclo distributivo alla data di entrata in vigore delle nuove procedure di registrazione e prive di bollino numerato,

impegna il Governo

a chiarire, in sede di emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 40 del disegno di legge in esame, che:

a) l'obbligo di archiviazione e trasmissione dei dati relativi a ciascuna confezione di medicinale prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale decorrerà dall'effettiva attivazione della banca dati centrale;

b) gli operatori del settore potranno continuare a esitare, per tutto il periodo di validità riportato sulle confezioni, i medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale privi della numerazione progressiva già presenti nel ciclo distributivo;

c) con un ulteriore decreto ministeriale potranno essere previste, eventualmente previo un adeguato periodo sperimentale, ulteriori modifiche dei requisiti tecnici della numerazione progressiva delle confezioni dei medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, alla luce dell'evoluzione tecnologica del settore o della necessità di semplificare le procedure di registrazione.

9/1533-B/1. Lucchese, Riccardo Conti.

La Camera,

premesso che:

la legge comunitaria costituisce lo strumento essenziale ai fini del tempestivo adeguamento della legislazione nazionale all'ordinamento comunitario;

il recepimento delle direttive comunitarie può talora comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche nella forma di minori entrate, per i quali è necessario individuare preventivamente appropriate forme di copertura finanziaria;

l'articolo 21 della legge 16 aprile 1978, n. 183, ha stabilito che agli oneri derivanti dall'attuazione di direttive comunitarie si provvedesse in via residuale a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge medesima, limitatamente ai decreti delegati ivi previsti;

a tale forma di copertura si è fatto tuttavia ricorso anche nell'ambito delle leggi comunitarie approvate successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 183 del 1987; nel testo del disegno di legge comunitaria per l'anno 2001, attualmente all'esame della Camera, il ricorso al Fondo di rotazione si configura per altro non solo come strumento di copertura residuale per l'attuazione di provvedimenti da emanare per il recepimento della disciplina comunitaria, ma anche come mezzo di imputazione diretta

di oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni di spesa contenute nello stesso disegno di legge;

tale modalità di copertura presenta profili problematici dal punto di vista della sua conformità alla vigente normativa contabile in quanto:

a) non rientra in alcuna delle tipologie di copertura delle leggi di spesa disciplinate dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa qualora le risorse del Fondo di rotazione - che è finanziato da apposita voce della Tabella D allegata alla legge finanziaria annuale come spesa di investimento ed è iscritto in una unità previsionale di base di conto capitale - siano utilizzate per la copertura di oneri di parte corrente connessi all'attuazione di direttive comunitarie;

c) non consente al Parlamento di verificare con la necessaria certezza e trasparenza l'effettiva consistenza delle risorse utilizzabili per la copertura finanziaria delle direttive comunitarie, atteso che il finanziamento del Fondo di rotazione è effettuato in maniera indifferenziata sia per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari sia per il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

è pertanto necessario che il Governo proceda ad un ripensamento delle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria al fine di uniformarne l'assetto al dettato della legislazione vigente in materia di copertura dei provvedimenti legislativi di spesa,

impegna il Governo

ad assumere le seguenti misure, quali primi interventi ai fini del progressivo adeguamento delle modalità di copertura

degli oneri connessi all'attuazione della normativa comunitaria alla vigente disciplina contabile:

1) per l'esercizio finanziario 2002, introdurre nel disegno di legge comunitaria per l'anno 2002 una specifica disposizione che individui, nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, un accantonamento di entità pari a 50 milioni di euro specificamente destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie;

2) a partire dall'esercizio finanziario 2003, esporre in accantonamenti distinti, nell'ambito della voce relativa al finanziamento del Fondo rotativo per le politiche comunitarie contenuta nella Tabella D allegata alla legge finanziaria, la quota delle risorse del Fondo medesimo destinata all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e quella relativa al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

3) a partire dalla legge comunitaria per l'anno 2003, introdurre nel testo delle leggi comunitarie annuali una specifica disposizione che imputi la copertura degli oneri connessi all'attuazione delle direttive comunitarie alle risorse accantonate a tal fine dalla legge finanziaria secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

9/1533-B/2. Canelli, Crosetto.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1533-B, che, all'articolo 28, reca « Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana »;

premesso che:

il « considerando » n. 10 della direttiva consente di evidenziare nell'etichettatura dei prodotti in questione che « non sono stati aggiunti grassi vegetali diversi dal burro di cacao, purché l'informazione

sia corretta, imparziale, obiettiva e tale da non indurre in errore il consumatore», non vincolando il produttore ad alcuna denominazione obbligatoria;

l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva prevede che i prodotti di cioccolato, contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao possano essere messi in commercio a condizione che la loro etichettatura rechi la menzione ben visibile e chiaramente leggibile «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao»;

tale menzione deve apparire nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di corpo almeno pari all'elenco, ed in grassetto accanto alla denominazione di vendita,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie al fine di garantire una corretta e puntuale informazione per il consumatore;

ad intraprendere altresì ogni iniziativa finalizzata all'armonizzazione della normativa in materia al testo della direttiva 2000/36/CE.

9/1533-B/3. Stucchi, Bricolo, Polledri, Acquarone, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

al fine di ridurre le emissioni in atmosfera dei veicoli a motore sarà necessario nei prossimi anni il rinnovo del parco auto circolante che è attualmente fra i più vecchi dell'Unione europea;

la rottamazione di un notevole numero di autoveicoli produrrà un aumento della quantità di rifiuti provenienti dai veicoli a motore che andrà ad aggiungersi a quella attualmente prodotta, che supera già il milione e mezzo di tonnellate:

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti per un efficace controllo sullo smaltimento dei veicoli da demolire con particolare riferimento al reimpiego, riciclo e recupero dei materiali e alle azioni per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2000/53/CE;

a promuovere, tra i produttori di veicoli e gli operatori dello smaltimento degli stessi, un organismo di coordinamento per un'efficace azione di diminuzione dei rifiuti da destinare allo smaltimento finale;

a salvaguardare l'accesso della piccola e media impresa alla gestione dello smaltimento dei veicoli in conformità con le leggi sulla concorrenza e il libero mercato.

9/1533-B/4. Paolo Russo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 28 del disegno di legge comunitaria per il 2001 reca l'attuazione della direttiva 2000/36/CE in materia di prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana;

il «considerando» n. 10 della direttiva consente di evidenziare nell'etichettatura dei prodotti in questione che «non sono stati aggiunti grassi vegetali diversi dal burro di cacao, purché l'informazione sia corretta, imparziale, obiettiva e tale da non indurre in errore in consumatore» non vincolando il produttore ad alcuna denominazione obbligatoria;

l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva prevede che i prodotti di cioccolato contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao possono essere messi in commercio a condizione che la loro etichettatura rechi la menzione ben visibile e chiaramente leggibile «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao» e che tale menzione debba apparire nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di

corpo almeno pari all'elenco e in grassetto, accanto alla denominazione di vendita,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire una corretta e puntuale informazione per il consumatore in sede di recepimento della direttiva 2000/36/CE nel senso della massima armonizzazione con il dettato normativo comunitario.

9/1533-B/5. *(Nuova formulazione)* Crosetto, Blasi, Scherini, Zorzato, Verdini, Lavagnini, Fontana, Verro, Nicotra, Lenna, Zanetta, Gioacchino Alfano, Casero, Giudice, Paoletti Tangheroni, Angelino Alfano.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 20 del disegno di legge 1533-B, recante legge comunitaria 2001, differisce al 5 dicembre 2002 il termine, già fissato al 30 giugno 2001, per l'adeguamento alle disposizioni contenute nell'allegato XV al decreto legislativo n. 626 del 1994, in recepimento della direttiva comunitaria 95/63/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature da lavoro;

tale differimento opera unicamente per le attrezzature indicate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato, relativi alle attrezzature da lavoro mobili, che devono essere munite di strutture di protezione al fine di limitare eventuali rischi derivanti da un possibile ribaltamento, ed ai carrelli elevatori sui quali possano prendere posto uno o più lavoratori;

nel mese di febbraio del 2001 la Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia, giudicando inadeguato il recepimento dato dall'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 89/655/CEE mediante il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni relativamente

alla garanzia dei requisiti minimi di sicurezza e salute nell'uso di attrezzature da lavoro,

impegna il Governo

a compiere tutti i passi necessari ad assicurare l'adeguamento previsto all'articolo 20 prima del termine del 5 dicembre 2002.

9/1533-B/6. Di Teodoro.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1533-B, che all'articolo 53 reca la modifica dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116,

impegna il Governo

a definire urgentemente le opportune iniziative finalizzate a consentire alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e uniformità dell'azione amministrativa, la corretta applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, stabilendo, con particolare riguardo all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, i fattori di ponderazione e le modalità di attribuzione dei punteggi relativi ai seguenti elementi di valutazione delle offerte:

a) caratteristiche qualitative dell'offerta ricavabili dalla documentazione relativa ad almeno un progetto analogo (con un massimo di tre) a quello da affidare, scelto dall'offerente, limitatamente a tre schede in formato A3 per ogni progetto;

b) caratteristiche metodologiche e tecniche dell'offerta desunte dalla relazione d'offerta;

c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;

d) servizio successivo alla vendita;

f) assistenza tecnica.

9/1533-B/7. Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 40 del disegno di legge comunitaria n. 1533-B reca norme in materia di etichettatura dei medicinali per uso umano;

in particolare, tale articolo prevede l'attivazione di una banca dati finalizzata alla gestione della circolazione dei farmaci in tutto il circuito della produzione, distribuzione e vendita;

il quinto periodo del comma 1 prevede che, nell'ambito di detto circuito, tutti i soggetti operanti nel settore, produttori, depositari, grossisti, farmacie e aziende sanitarie locali devono archiviare e trasmettere gli estremi dei farmaci, in entrata e in uscita, alla suddetta banca dati; ciò può comportare l'inutilità dello sforzo economico e finanziario nel caso in cui tali adempimenti vengano imposti ai citati soggetti prima dell'effettiva attivazione della banca dati.

il sesto periodo del comma 1 prevede che « a decorrere da 1° gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali immesse in commercio dovranno essere dotate di bollini conformi a quanto disposto dal presente comma », e questo potrebbe comportare un inutile distruzione di ricchezza nel caso in cui non si stabilisca l'esclusione da tale norma dei farmaci già presenti nel circuito distributivo, con una validità di cinque anni e privi della numerazione progressiva,

impegna il Governo

a stabilire con maggiore precisione i tempi e le modalità con le quali dovrà essere attivata la citata banca dati e ad adottare

tutte le misure necessarie onde evitare danni patrimoniali ai soggetti operanti nel circuito della produzione, distribuzione e vendita dei farmaci per uso umano, consentendo inoltre che, grazie al progresso tecnologico, nuovi metodi di numerazione progressiva possano essere sperimentati sul campo.

9/1533-B/8. Massidda.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 36 del disegno di legge n. 1533-B modifica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 sopprimendo l'ultimo periodo del comma 4, che attualmente prevede che la durabilità delle paste fresche da vendersi sfuse non possa essere superiore a cinque giorni dalla data di produzione;

rilevato che tale abrogazione non appare condivisibile in quanto abolisce un vincolo posto a garanzia della salute e della sicurezza alimentare dei consumatori;

richiamato il parere espresso dalla XIII Commissione, dal quale, a fronte della disponibilità della Commissione stessa a mantenere inalterato il testo del disegno di legge comunitaria al fine di garantirne la più celere approvazione, emerge l'impegno assunto in tale occasione dal rappresentante del Governo a ripristinare l'attuale vigente formulazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001;

ciò premesso,

impegna il Governo

ad adottare iniziative finalizzate ad introdurre un termine di durabilità delle paste fresche da vendersi sfuse non superiore a cinque giorni dalla data di produzione.

9/1533-B/9. Scaltritti, Jacini, Zama, Masini, Ricciuti, De Ghislanzoni Cardoli, Marinello, Stucchi, Guido Giuseppe Rossi, Baldi, Nan, Airaghi, Riccardo Conti.

La Camera,

premessi che:

l'attività negli istituti e nelle aziende ospedaliere non può essere repentinamente interrotta quando sono direttamente coinvolti pazienti ricoverati;

la suddetta attività non può essere paragonata alle altre attività economiche perché il suo obiettivo finale è rivolto comunque alle persone in cura ricoverate;

impegna il Governo

a concedere una proroga all'attuazione del decreto-legge 19 settembre 1994 n. 626 di attuazione di direttive comunitarie, relative al miglioramento della sicurezza negli istituti e nelle aziende ospedaliere, con tempi legati a quelli effettivi necessari, gradualmente e certi per fare i lavori di adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza.

9/1533-B/**10**. Ruggieri.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1533-B, poiché l'articolo 36 « Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari », eliminando il termine previsto di cinque

giorni per la commercializzazione di tali prodotti causa seri danni alle piccole aziende artigiane impegnate in tali produzioni che perdono di fatto la competitività sul mercato venendo meno i requisiti di qualità e freschezza sui quali si regge la loro forza nei confronti delle produzioni industriali;

considerato che è urgente pervenire all'approvazione del disegno di legge n. 1533-B, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sull'Italia dall'appartenenza all'Unione europea;

rilevato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 è atto di materia regolamentare e che quindi l'eventuale ripristino del termine di cinque giorni di cui al testo vigente dell'articolo 9 può essere rimesso ad un atto del Governo;

impegna il Governo

ad adottare iniziative finalizzate ad introdurre un termine non superiore a cinque giorni onde evitare confusione normativa tra gli addetti ai lavori.

9/1533-B/**11**. *(Nuova formulazione)* Paola Mariani, Damiani, Zani, Bellini, Bova, Crsci, Alberta De Simone, Magnolfi, Maran, Ottone.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 364 — SENATORI PIANETTA ED ALTRI:
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DEL SULTANATO DELL'OMAN PER EVITARE LE DOPPIE IM-
POSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AG-
GIUNTIVO, FATTA A MASCATE IL 6 MAGGIO 1998 (APPROVATA
DAL SENATO) (2044)**

(A.C. 2044 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998.

(A.C. 2044 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

(A.C. 2044 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 667 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA ROMANIA, DALL'ALTRA, PER TENERE CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 28 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2045)

(AC 2045 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999.

(A.C. 2045 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

(A.C. 2045 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 668 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SLOVACCA, DALL'ALTRA, PER TENERE CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 25 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2046)

(AC 2046 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999.

(AC 2046 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

(AC 2046 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 669 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA, PER TENERE CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 25 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2047)

(AC 2047 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999.

(A.C. 2047 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso Protocollo.

(A.C. 2047 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 725 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA, PER TENERE CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 25 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2050)

(AC 2050 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999.

(A.C. 2050 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso Protocollo.

(A.C. 2050 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 670 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI SULLA
PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTI-
MENTI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 24 NOVEMBRE
1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2048)*

(AC 2048 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999.

(AC 2048 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(AC 2048 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 671 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI OPZIONALI ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO, CONCERNENTI RISPETTIVAMENTE LA VENDITA DEI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI ED IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI, FATTI A NEW YORK IL 6 SETTEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (2049), ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 1502-2012

(AC 2049 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2049 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

(AC 2049 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2049 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

(AC 2049 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2049 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2049 — Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Italia, con la ratifica e l'esecuzione del Protocollo facoltativo della conven-

zione sui diritti dell'infanzia riguardanti il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati e il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, dà seguito all'invito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a favorirne la pronta entrata in vigore e la concreta attuazione;

è riconosciuto che esistono bambini soggetti al reclutamento o all'impiego nelle ostilità a causa delle loro condizioni economiche, sociali, o a causa del loro sesso. Il Protocollo facoltativo mira ad eliminare tali situazioni;

L'UNICEF riferisce che dal 1946 ad oggi vi sono stati nel mondo più di 150 conflitti armati, 130 dei quali nei paesi in via di sviluppo. La maggior parte sono state guerre civili o, ad ogni modo, conflitti interni ad un paese e non conflitti tra stati. Nell'ultimo decennio il bilancio dei bambini vittime delle guerre risulta essere il seguente:

oltre due milioni di bambini sono stati uccisi;

oltre sei milioni sono rimasti invalidi o sono stati gravemente feriti;

oltre un milione di bambini sono rimasti soli, orfani o hanno perso i genitori nel caos della guerra;

circa venti milioni sono rimasti senz'atetto, sono sfollati o rifugiati;

oltre dieci milioni sono rimasti traumatizzati psicologicamente;

ogni anno tra gli 8 mila e i 10 mila bambini rimangono uccisi o mutilati dalle mine antiuomo.

ancora oggi oltre 300 mila bambini sono arruolati come soldati in 30 conflitti armati in corso nel mondo;

tutto ciò è possibile perché in parecchi paesi in via di sviluppo è stabilita a 15 anni l'età minima per l'arruolamento e il reclutamento militare; è generalmente condiviso che tale limite sia troppo basso e che si debba portare ai 18 anni. Grazie

all'entrata in vigore del Protocollo, avvenuta il 12 febbraio ultimo scorso, sarà più semplice conseguire questo obiettivo;

riguardo alla mancata tutela dei diritti dell'infanzia, è altresì noto che le famiglie e i bambini si trovano in mezzo al fuoco incrociato, sia accidentalmente, sia perché presi di mira deliberatamente. Le guerre contemporanee si combattono tra gruppi etnici diversi appartenenti allo stesso paese e il passaggio dalla superiorità etnica alla pulizia etnica e infine al genocidio può divenire inarrestabile: uccidere persone adulte non basta, bisogna eliminare anche le future generazioni del nemico;

i bambini che sopravvivono alla guerra soffrono poi di gravi problemi psicosociali. In Angola, per esempio, nel 1995, il 66 per cento dei bambini intervistati per un sondaggio ha dichiarato di aver visto uccidere qualcuno, il 91 per cento di aver visto cadaveri ed il 67 per cento di aver visto torturare, picchiare o ferire qualcuno. Nel complesso più di due terzi avevano rischiato di morire. Le conseguenze per i bambini sono traumatiche, di regola accusano incubi, difficoltà di concentrazione, depressione e un senso di disperazione riguardo al futuro;

i sintomi d'angoscia psicosociale sopra richiamati sono variegati e uno dei più importanti fattori di guarigione è rappresentato dalla coesione tra la famiglia e la comunità: infatti uno dei più significativi traumi di guerra è la separazione dai genitori, cosa che risulta più angosciante delle attività belliche in sé;

la maggior parte dei bambini che muoiono durante le guerre non ha dovuto soccombere a causa di bombe o proiettili, ma per fame o malattie; la maggior parte di questi decessi è provocata dallo sconvolgimento della normale produzione e distribuzione di cibo;

il controllo dei rifornimenti di alimenti e di derrate, insieme ai soccorsi, ha sempre rappresentato un'importante tattica di guerra che viene usata in modo particolarmente spietato: per risolvere

questo orribile metodo di lotta e di sterminio bellico, sarebbe auspicabile controllare più adeguatamente la distribuzione degli aiuti avviati in tal senso alle popolazioni bisognose;

condizioni di disagio economico, di facilità di adattamento all'uso delle armi e di « entusiasmo » verso strumenti di lotta, favoriscono l'impiego dei bambini nei conflitti armati: sempre di più si espande il fenomeno dei « bambini soldato »;

bambini con armi leggere e con fucili d'assalto di moderna concezione sono avversari temibili per chiunque, bambini di 10 anni riescono con estrema facilità a smontare e rimontare questi strumenti bellici. Oltre ad essere in grado di usare tali armi letali, i bambini soldato, a differenza degli adulti, non disertano, si intimidiscono più facilmente e non esigono di essere pagati. In circostanze del genere, bambini soli, orfani, spaventati, privi di risorse, seppure sotto pagati, scelgono di combattere perché il reparto militare può costituire una forma di rifugio, sostituire la famiglia e rappresentare una sorta di fonte di reddito;

durante numerose guerre interne di natura etnica i bambini sono stati soggetti a terrore e ad abusi fisici nella convinzione che ciò li avrebbe resi feroci guerrieri;

i compiti assegnati ai bambini in guerra ricoprono l'intera gamma delle attività militari. Nei campi, nei periodi tranquilli, questi doveri possono essere limitati a cucinare o portare l'acqua. Proprio perché difficilmente osservabili, i bambini soldato sono considerati particolarmente preziosi anche come messaggeri o come spie. Se fossero considerate « persone » e non soldati, questi bambini avrebbero più protezioni e maggiori riconoscimenti,

impegna il Governo

a predisporre, con particolare urgenza, i provvedimenti che derivano dalla presente ratifica e in particolare a rendere attuative le disposizioni recate dal Proto-

collo convenzionale, riguardante il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati;

ad operare, con opportuna diligenza, affinché le misure che in seguito verranno adottate possano concretamente risultare efficaci per affrontare e risolvere le censurabili situazioni riportate in premessa;

a prestare particolare attenzione nel predisporre gli strumenti di attuazione delle norme vigenti in materia di azioni in favore di paesi in via di sviluppo e in ambito di cooperazione internazionale, affinché gli aiuti concessi alle popolazioni interessate non si trasformino in mezzi per favorire operazioni di carattere bellico oppure siano surrettiziamente impiegati per acuire conflitti etnici, in particolare per reclutare bambini da trasformare in soldati, così come descritto in premessa.

9/2049/1. Burani Procaccini, Francesca Martini, Ercole, Gibelli, Santulli, Licastro Scardino, Mussolini, Anna Maria Leone, Nicotra, Sardelli, Testoni, Sanza, Antonio Leone, Santori, Guido Giuseppe Rossi, Malgieri, Bondi, Lisi, Angela Napoli, Baldi.

La Camera,

premessi che:

l'Italia, con la ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini, la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatta a New York il 6 settembre 2000;

considerato che gli Stati parte non potranno più impiegare nei conflitti armati i minori di diciotto anni,

impegna il Governo

a predisporre i provvedimenti che derivano dalla presente ratifica ed in particolare ad adoperarsi perché sia vietato l'arruolamento nell'esercito, anche su base volontaria, dei minori di diciotto anni.

9/2049/2 (*Ulteriore formulazione*) Giacco, Capitelli, Ruzzante, Pisa.

DISEGNO DI LEGGE: S. 726 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO XXI DELLA CONVENZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE, ADOTTATO A MONACO PRINCIPATO NEL CORSO DELLA CONFERENZA TENUTASI DAL 14 AL 25 APRILE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (2051)

(A.C. 2051 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.

(A.C. 2051 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.

(A.C. 2051 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Norme fiscali concernenti le operazioni di locazione finanziaria di attività industriali)

DEGENNARO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le operazioni di locazione finanziaria di impianti previste dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono disciplinate dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), in materia di norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali;

in particolare, il comma 6 del citato articolo 83 stabilisce che la società locatrice « dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del comma 3 », e cioè ad un contributo (cosiddetto « in conto canoni ») di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi sugli interventi, di cui le operazioni godrebbero se realizzate mediante un mutuo agevolato;

le società di locazione finanziaria hanno sempre, senza eccezioni, considerato, ai fini IVA, tali contributi — qualificati come in conto capitale avendo la funzione di ridurre il costo di acquisizione degli impianti da parte delle società concedente con conseguente indiretto beneficio per l'utilizzazione — come cessioni di denaro escluse dal campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

su tale impostazione non sono mai sorte contestazioni da parte dell'ammini-

strazione finanziaria né nei confronti delle società di *leasing* né dei soggetti utilizzatori;

la medesima impostazione ha trovato costante conferma nel comportamento dell'amministrazione erogatrice del contributo, che ha sempre coerentemente ritenuto non applicabile la ritenuta del 4 per cento, alla quale il contributo sarebbe stato assoggettato qualora fosse stato considerato come contributo in conto esercizio;

alcune primarie società di *leasing* hanno posto in essere con società industriali facenti parte di una società consortile operazioni in locazione finanziaria aventi per oggetto stabilimenti industriali da impiantare nel Mezzogiorno, a valere sulla legge n. 64 del 1986, realizzata nell'ambito del contratto di programma del 27 giugno 1995, sottoscritto dalla suddetta società consortile, dalle società consorziate e dal ministero del bilancio e della programmazione economica;

erroneamente, in sede di applicazione di tale agevolazione è stata effettuata l'erogazione da parte del ministero di talune anticipazioni, a valere sui contributi anzidetti, direttamente alle aziende utilizzatrici consorziate, anziché alle società di *leasing* effettive titolari del diritto alla loro percezione;

lo stesso ministero, con successiva nota in data 29 luglio 1996, nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, ha opportunamente disposto che le società utilizzatrici riversassero le somme ricevute al predetto titolo alle società concedenti, affermando con l'occasione la natura di contributi in conto capitale delle somme medesime;

organismi finanziari periferici hanno recentemente contestato ad alcune società di

leasing interessate e ad alcuni utilizzatori l'omessa applicazione dell'IVA sulle somme riversate dagli utilizzatori medesimi, ritenendo erroneamente che le stesse debbano concorrere a formare il corrispettivo imponibile delle prestazioni (di locazione finanziaria) rese dalle predette società —:

se non ritenga opportuno ed urgente confermare, anche al fine di dirimere qualsiasi controversia in atto, la correttezza del comportamento tenuto dalle società del settore, precisando opportunamente che il contributo, anche nel caso in cui sia stato impropriamente ricevuto dalla società di *leasing* per il tramite dell'impresa utilizzatrice anziché direttamente dal ministero, dia luogo ad una semplice cessione di denaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e pertanto non può essere compreso, in nessuno caso, nel corrispettivo delle prestazioni rese dalla società concedente. (3-00706)

(19 febbraio 2002)

(Sezione 2 — Prelazione a favore dei conduttori per l'acquisto di immobili pubblici soggetti a dismissione)

CIANI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge n. 410 del 23 novembre 2001, stabilisce disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

nella città di Roma molti di questi immobili di proprietà dello Stato soggetti ad alienazione, soprattutto nell'area del centro storico, ospitano alberghi e negozi prestigiosi;

i conduttori hanno investito ingenti somme di denaro per la riqualificazione dei locali, il cui valore di mercato risulta notevolmente accresciuto;

l'imminente asta e le relative informative e disciplina prevedono la vendita in

blocco di detti immobili, impedendo di fatto l'esercizio del diritto di prelazione da parte di moltissimi conduttori di strutture commerciali e turistiche;

gli esercenti interessati all'acquisto degli immobili locati vengono così a trovarsi in netta difficoltà a competere sul mercato con altri soggetti economici che intendano eventualmente procedere a tale acquisto, come banche o grandi multinazionali dell'alimentazione (*Mc Donald's*, *jeanserie*, *pub*, eccetera), con tutti i conseguenti rischi di una scomparsa dal tessuto economico del centro della capitale di attività alberghiere e commerciali di prestigiosa storia;

tale procedura rischia di causare un'emorragia di diecimila posti di lavoro —:

se il Governo non intenda adottare un provvedimento che riconosca la possibilità, da parte dei locatari degli immobili, di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto; oppure, in subordine, di adottare un provvedimento che preveda la proroga del contratto di locazione per almeno sette anni, consentendo così agli attuali locatari di ammortizzare le spese sostenute e ai lavoratori interessati di rientrare nel circuito lavorativo. (3-00707)

(19 febbraio 2002)

(Sezione 3 — Rilancio del settore automobilistico e degli altri settori industriali di importanza strategica)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è del 18 febbraio 2002 la notizia ufficiale della decisione del comitato organizzatore di annullare il previsto salone biennale dell'auto di Torino;

ufficialmente tale decisione è stata dettata dall'eccessivo numero di rinunce alla partecipazione da parte di molti costruttori automobilistici mondiali;

altre motivazioni sono state indicate nell'eccessiva vicinanza dell'altro importante salone di Ginevra, dal livello eccessivo di costo che tali partecipazioni hanno raggiunto e dalla crisi del settore, conseguenza della crisi economica generale;

pur non sottovalutando l'importanza di queste motivazioni, risulta evidente la gravità di questa decisione per l'economia italiana in generale, e per l'economia piemontese, in particolare;

del resto, gli altri più importanti saloni automobilistici mondiali sono e saranno regolarmente realizzati, e quindi non può sfuggire il fatto che l'annullamento del salone di Torino è indicativo di una particolare situazione di crisi della nostra industria automobilistica e del gruppo Fiat in particolare. Situazione che non deve sorprendere in considerazione di quanto fatto negli anni passati dai precedenti Governi, con particolare riferimento alle politiche assistenzialiste, alle incentivazioni alle rottamazioni e, in generale, al non incentivo a una reale concorrenza nel mercato interno automobilistico, come esemplarmente rappresentato dall'affare Alfa Romeo-Fiat-Ford —:

in relazione alla particolare importanza che il settore automobilistico riveste comunque nel nostro Paese, cosa il Ministro interrogato intenda fare per impostare il possibile rilancio dello stesso e di tutti gli altri settori industriali che rivestono importanza strategica. (3-00708)

(19 febbraio 2002)

(Sezione 4 – Rilancio del settore automobilistico e tutela dei livelli occupazionali)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è stato annunciato che non si terrà la manifestazione annuale del salone dell'au-

tomobile di Torino per mancanza di partecipanti;

questa decisione evidenzia, oltre che un disinteresse alla manifestazione specifica da parte delle grandi case produttrici estere, una crisi mondiale nella produzione industriale del nostro Paese in un settore tradizionalmente determinante;

appare evidente la connessione tra le recenti scelte di disimpegno produttivo assunte dal gruppo Fiat e il clamoroso *flop* della manifestazione torinese;

tutto questo avviene per responsabilità di un'azienda che ha sempre beneficiato di molteplici e generose forme di sostegno da parte dello Stato;

la Fiat, dopo le note decisioni in merito alla chiusura di stabilimenti all'estero, prevede un ulteriore calo dei volumi produttivi, il che comporterebbe, secondo stime sindacali, una perdita di oltre 32 mila posti di lavoro —:

come il Governo intenda comportarsi per ridefinire una politica industriale che non mortifichi le capacità produttive del nostro Paese e per difendere l'occupazione. (3-00709)

(19 febbraio 2002)

(Sezione 5 – Iniziative per la soluzione del conflitto tra Israeliani e Palestinesi)

DILIBERTO, ARMANDO COSSUTTA e RIZZO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione in Palestina è ormai arrivata alla fine —:

se, dopo i vari pronunciamenti del Governo, in primo luogo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, non ritenga che sia giunta l'ora per l'Italia e per l'Europa di impegnarsi, nei fatti e non solo negli intendimenti, per il riconoscimento dello Stato palestinese, salvaguardando la sicurezza di Israele, con l'invio — da subito — di una forza di interposizione di pace, e per la convocazione immediata di una conferenza internazionale. (3-00711)

(19 febbraio 2002)

(Sezione 6 – Interventi volti a potenziare il livello di sicurezza del trasporto aereo)

FERRO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

recenti episodi verificatisi in alcuni aeroporti italiani, probabilmente enfatizzati dalla stampa, e le dichiarazioni dei responsabili dell'Enav, dell'Enac e dell'aeroporto di Linate, nell'ambito delle audizioni in Commissione trasporti relative all'incidente di Linate, hanno posto degli interrogativi circa il grado di affidabilità del nostro sistema aeroportuale e di sicurezza in genere dei voli nello spazio aereo nazionale —

quale sia attualmente il livello di sicurezza del trasporto aereo nel nostro Paese e quali misure siano in via di attuazione o si intendano adottare per rimuovere i problemi fino ad oggi irrisolti e per dare piena sicurezza agli utenti circa l'affidabilità dei voli nel nostro Paese. (3-00712)

(19 febbraio 2002)

(Sezione 7 – Salvaguardia dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

CORDONI, INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi, nelle diverse sedi parlamentari, è stato più volte sollevato il pro-

blema della tutela dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in particolare quello della salvaguardia degli atti di indirizzo emanati nella scorsa legislatura dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, necessari ai lavoratori per il raggiungimento dei suddetti benefici e attualmente oggetto di contestazione da parte di alcune imprese di fronte al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenze previste probabilmente per il marzo del 2002;

sia di fronte alla Commissione lavoro del Senato della Repubblica che durante la discussione del disegno di legge finanziaria in aula alla Camera dei deputati, il Governo aveva espresso l'intenzione di risolvere positivamente il problema;

ad oggi, a poco più di un mese dalla scadenza del 18 marzo 2002, data nella quale sono attesi i pronunciamenti del tribunale amministrativo regionale del Lazio, non è stato ancora presentato da parte del Governo nessun atto utile a scongiurare gli effetti di sentenze che provocherebbero gravi questioni sociali —

se non ritenga opportuno provvedere con urgenza ad emanare le norme necessarie per la salvaguardia degli atti di indirizzo emanati nella scorsa legislatura per il raggiungimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, con la conseguente salvaguardia dei diritti acquisiti. (3-00710)

(19 febbraio 2002)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

Lire 1800 = € 0,93

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0001010